

REGOLAMENTO ONORIFICENZE

(Nuova versione - Modifiche approvate con DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE N.149 del 18 dicembre 2014)

TITOLO I Disposizioni generali

Art. 1

Il regolamento delle onorificenze disciplina la concessione dei riconoscimenti federali a favore di dirigenti, giudici, atleti, società, tecnici.

Per particolari benemeritenze i riconoscimenti possono essere concessi anche a personalità non tesserate o a Enti.

Art. 2

Le onorificenze attribuite dalla FIDAL ai soggetti di cui all'art. 1 del presente Regolamento sono costituite da:

- Querce al Merito Atletico
- Benemeritenze per i Giudici di Gara
- Riconoscimenti per gli atleti "Azzurri"
- Onorificenze per Società
- Benemeritenze per i Tecnici
- Premi speciali Bruno Zauli – Alfredo Berra – Paolo Rosi
- Pantheon dell'Atletica

Art. 3

Le modalità di concessione delle onorificenze e dei riconoscimenti sono disciplinate di volta in volta dal Consiglio Federale.

TITOLO II Querce al Merito Atletico

Art. 4

Le Querce al merito atletico sono attribuite ai tesserati che, attraverso un lungo periodo di attività dirigenziale, organizzativa o tecnica, abbiano acquisito particolari benemeritenze in virtù di una eccezionale operosità in favore dell'atletica italiana.

Art. 5

Possono essere insigniti delle Querce i dirigenti federali centrali e periferici, i dirigenti delle Società affiliate, i giudici ed i tecnici. In via eccezionale possono essere insignite anche persone estranee all'ambiente federale o esponenti di altre nazioni.

Art. 6

Le Querce, suddivise in tre gradi, consistono in un distintivo d'oro e smalto azzurro, con una foglia di quercia per il primo grado, con due foglie per il secondo grado e con tre foglie per il terzo grado. I distintivi sono brevettati e possono essere portati solo dagli aventi diritto.

Presso la Segreteria Federale è costituito l'Albo delle persone insignite di Quercia, il cui elenco è pubblicato di rigore sull'Annuario e sul sito federale.

Insieme al distintivo viene rilasciato anche un diploma attestante l'avvenuta concessione. Esso indicherà le generalità dell'insignito, la data del rilascio del diploma nonché il grado di Quercia assegnato.

Art. 7

La Quercia di prima assegnazione è di primo grado. Non si può accedere ai gradi superiori se non si è stati precedentemente insigniti del grado inferiore. Eventuali deroghe possono essere deliberate dal Consiglio Federale solo per motivi di carattere eccezionale.

Art. 8

Per l'assegnazione della Quercia è necessaria un'attività ininterrotta nell'ambito federale di almeno dieci anni per il primo grado, di diciotto per il secondo e complessivamente di trenta per il terzo grado.

Art. 9

I minimi di attività indicati nell'art. 8 sono condizione indispensabile per l'assegnazione della Quercia, ma non sufficienti, di per sé stessi, a determinare un qualsiasi diritto a tale assegnazione. Le Querce saranno concesse solo nel caso che durante i periodi indicati siano state conseguite effettive benemeritenze e sia stata compiuta una rilevante attività a vantaggio dell'Atletica.

Art. 10

Nel caso di assegnazione a personalità italiane o estere, secondo quanto previsto dall'art. 5, si prescinde dai criteri previsti dall'art. 8, basandosi unicamente sulla valutazione di eccezionali benemeritenze acquisite a favore dell'Atletica italiana.

Art. 11

Il passaggio da un grado a quello immediatamente superiore può essere proposto, nelle modalità previste dal successivo art. 12, e salvo i casi eccezionali di cui all'art. 7, soltanto dopo che siano stati effettivamente maturati gli anni di permanenza per ciascun grado, così come previsto dall'art. 8, ossia di anni 8 fra il primo e secondo grado ed anni 12 fra il secondo e terzo grado.

La data di appartenenza a ciascun grado decorre dalla data del comunicato che annuncia la concessione della Quercia.

Art. 12

Le Querce sono assegnate dal Consiglio Federale su proposta del Presidente e sulla base della relazione illustrativa predisposta dalla Commissione Onorificenze FIDAL.

Fa parte di diritto della Commissione Onorificenze il Fiduciario Nazionale GGG od un suo delegato.

Le proposte e le richieste avanzate da Società, Comitati o persone devono essere corredate da dati e valida documentazione.

Le segnalazioni per la concessione della Quercia, formulate su apposito modulo, devono essere trasmesse alla Federazione, con motivato parere, da parte del Presidente del Comitato Regionale, cui compete certificare il possesso dei requisiti dichiarati.

Oltre a quanto previsto all'art. 7, ciascun componente del Consiglio Federale e della Commissione Onorificenze ha la facoltà di segnalare autonomamente affiliati e tesserati alla Federazione per l'assegnazione della Quercia.

Art. 13

Il conferimento della Quercia avviene ogni biennio, negli anni pari, al termine dell'anno sportivo.

Art. 14

Le persone insignite della Quercia rappresentano una parte preminente del patrimonio morale ispirato all'ideale sportivo ed atletico.

E' data facoltà ai Presidenti regionali di invitare, alle Assemblee ed ai lavori del Consiglio regionale, gli insigniti di Quercia di terzo grado, riconoscendo in essi una irrinunciabile ricchezza culturale e di esperienze.

TITOLO III

Benemerenze per i Giudici di gara

Art. 15

Il Fiduciario Nazionale del G.G.G., sentito il Consiglio Nazionale, propone l'attribuzione ai Giudici di gara delle "Benemerenze" che vengono assegnate con apposita deliberazione del Consiglio Federale. Il Conferimento delle "Benemerenze" avviene ogni biennio, negli anni pari, al termine dell'anno sportivo.

Art. 16

1. Sono previsti tre ordini di Benemerenze, ai quali possono accedere, con menzione d'onore, quei Giudici che, attraverso un lungo periodo di attività abbiano dimostrato qualità tecniche e morali ineccepibili, abbiano avuto continuità di prestazioni e siano in possesso di requisiti indicati nei successivi commi.

2. Per ottenere la "Benemeranza di primo grado" è indispensabile, ma non sufficiente, essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- Essere tesserato Giudice da almeno dieci anni ed avere prestato nell'intero periodo un'attività qualificata e continua.
- Avere ricoperto cariche in seno al GGG a livello nazionale (Componente Commissioni) ovvero a livello periferico (Fiduciario provinciale, Fiduciario locale, Componente Consiglio Provinciale GGG, Fiduciario Regionale o Componente Commissione Regionale).

Eventuali cariche ricoperte in seno alla FIDAL sia a livello centrale sia periferico potranno costituire titolo preferenziale nel conferimento.

Alla Benemeranza di primo grado potranno accedere anche quei Giudici che, avendo superato il sessantesimo anno di età, abbiano prestato un assiduo e qualificato servizio per un periodo di almeno venti anni.

3. Per ottenere la Benemeranza di secondo grado è indispensabile, ma non sufficiente, essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- Essere tesserato Giudice ininterrottamente da almeno quindici anni ed avere prestato nell'intero periodo un'attività qualificata e continua.
- Avere ricoperto per almeno un quadriennio cariche in seno al GGG a livello nazionale (Fiduciario nazionale o componente Commissioni nazionali GGG), ovvero a livello periferico (Fiduciario o componente Commissione regionale GGG, Fiduciario provinciale o locale GGG).

Eventuali cariche ricoperte in seno alla FIDAL sia a livello nazionale (Consigliere federale, componente di Commissioni nazionali), sia a livello periferico (Presidente o componente del Comitato regionale, Presidente del Comitato provinciale), potranno costituire titolo preferenziale nel conferimento.

4. Per ottenere la Benemeranza di terzo grado è indispensabile, ma non sufficiente, essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- Essere tesserato Giudice ininterrottamente da almeno venticinque anni ed aver prestato nell'intero periodo una attività qualificata e continua.
- Avere ricoperto per almeno otto anni, due quadrienni non necessariamente continuativi, cariche in seno al GGG a livello nazionale (Fiduciario Nazionale o componente Commissioni nazionali GGG) ovvero a livello periferico (Fiduciario o Componente Commissione Regionale GGG, Fiduciario Provinciale o Locale).

Eventuali cariche ricoperte in seno alla FIDAL sia a livello nazionale (Consigliere Federale, Componente Commissioni nazionali Fidal) ovvero a livello periferico (Presidente o componente Comitato Regionale, Presidente Comitato Provinciale) potranno costituire titolo preferenziale nel conferimento.

5. La Benemeranza di primo conferimento è di primo grado. Non si può accedere ai gradi superiori se non si è stati precedentemente insigniti del grado inferiore. Eventuali deroghe possono essere deliberate dalla Fiduciario Nazionale, sentito il Consiglio Nazionale.

6. Il passaggio da un grado a quello immediatamente superiore può essere proposto dopo che siano stati effettivamente maturati gli anni di permanenza per ciascun grado, ossia di anni 5 fra il primo ed il secondo grado e di anni 10 fra il secondo ed il terzo grado.

La data di appartenenza a ciascun grado decorre dalla data del comunicato che annuncia il conferimento della Benemeranza.

Art. 17

L'Ufficio Centrale del GGG cura l'Albo degli insigniti delle Benemerenze di ogni grado.

I Giudici insigniti di Benemeranza conservano, qualora esistano i presupposti, il diritto ai Ruoli e agli Albi Operativi.

La Benemeranza di terzo grado equivale alla precedente qualifica di Benemerito.

TITOLO IV

Riconoscimenti per gli atleti "Azzurri"

Art. 18

La qualifica onorifica di Azzurro è riconosciuta esclusivamente agli atleti che, su designazione dei competenti Organi Federali, abbiano prestato giuramento in occasione di Giochi Olimpici, Campionati del Mondo, Campionati Europei o di almeno una manifestazione ufficiale della squadra nazionale assoluta.

Art. 19

Agli atleti con la qualifica di "Azzurro" viene attribuito dal Consiglio Federale uno speciale distintivo d'Onore.

Art. 20

Il Regolamento dell'atleta Azzurro è costituito dai seguenti punti, ai quali l'atleta deve attenersi:

- La maglia azzurra è il simbolo dell'Italia sul territorio nazionale ed all'estero; va onorata con un comportamento moralmente e sportivamente degno.
- L'atleta Azzurro deve essere solidale con i compagni di squadra, stabilire con loro rapporti di amicizia, evitare incomprensioni, adoperarsi per mantenere la serenità nella squadra.
- Nelle manifestazioni di squadra deve impegnarsi al massimo per ottenere il miglior risultato per la classifica di squadra e per onorare la maglia azzurra.
- Deve rispondere senza riserva alle convocazioni in Nazionale.
- Deve rispettare gli accordi con la propria Società e con la Federazione.
- Durante la permanenza in squadra deve vestire gli indumenti assegnati dalla Federazione.
- Aderisce alle campagne "antidoping" promosse dal CONI e dalla FIDAL.

TITOLO V

Onorificenze a Società

Art. 21 - Scudetto

Le Società che hanno conquistato il titolo assoluto di Campione d'Italia di Società, maschile e femminile, sono autorizzate a fregiarsi dello scudetto tricolore, nelle gare dello specifico campionato, per il periodo di detenzione del titolo.

TITOLO VI

Riconoscimenti a Tecnici

Art. 22

Oltre alla qualifica di Allenatore Benemerito, prevista all'art. 10 del Regolamento dei Tecnici di Atletica Leggera, ai Tecnici tesserati per la FIDAL che abbiano svolto proficua attività presso una Società e/o la struttura federale, ininterrottamente da almeno 20 anni, il Consiglio Federale può assegnare riconoscimento.

Ai fini del conferimento delle Palme al Merito Tecnico, il Consiglio Federale, sentito il parere della Commissione Onorificenze, provvede ad inoltrare agli Organi competenti del CONI i nominativi dei Tecnici segnalati dai Comitati Regionali.

TITOLO VII

Premi speciali: Premio Bruno Zauli - Premio Alfredo Berra - Premio Paolo Rosi

Art. 23

Il Premio Bruno Zauli intende accomunare in un unico riconoscimento biennale un atleta della Federazione Italiana di Atletica Leggera ed un atleta o una squadra di altra Federazione. Il Premio Zauli ha cadenza biennale, salvo diversa decisione del Consiglio Federale, su proposta della Commissione Onorificenze.

Il Consiglio Federale può concedere riconoscimenti ad esponenti del campo della comunicazione, dell'informazione radiotelevisiva e della carta stampata, per particolari benemeritenze acquisite nel corso degli anni, contribuendo ad elevare, con una corretta informazione, l'immagine e la promozione dell'Atletica.

TITOLO VIII

Pantheon dell'Atletica

Art. 24

E' istituito il Pantheon dell'Atletica, da conferire, in vita o alla memoria, a personalità di altissimo livello, nazionale e internazionale, che abbiano onorato con la loro testimonianza la nostra disciplina.